

## Il Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali

MAURO FRISANCO<sup>1</sup>

*L'art. 13, comma 1-quinques, della Legge 40/2007 fornisce specifiche indicazioni circa l'adozione di Linee guida per la realizzazione di un lavoro educativo e formativo in rete, che contempra punti di giuntura tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. In questa cornice, il Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali viene a costituire un modello di riferimento per l'inquadramento delle figure professionali, a vari livelli, individuate tramite specifici Accordi Stato-Regioni, per rispondere in modo adeguato, ai fini dello sviluppo economico e sociale del Paese, alle esigenze di mercato riscontrate nel territorio. Il presente articolo intende offrire un approfondimento di tale documento soffermandosi con particolare attenzione sull'impianto metodologico adottato, argomentando le motivazioni alla base di talune scelte e considerando le implicazioni che ne derivano sul piano formativo e professionale.*

### 1. Il Repertorio nazionale: cornice normativa, evoluzione e percorso costruttivo

Il Repertorio trova il suo principale riferimento normativo nell'art 13, comma 1-quinques della Legge 40/2007 che, nel prevedere l'adozione di Linee guida per realizzare "organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale", fa esplicito riferimento ad un Repertorio nazionale di qualifiche e diplomi professionali, inteso come quadro unitario delle figure di differente livello, articolabili in specifici profili sulla base dei

<sup>1</sup> Esperto di Formazione professionale.

fabbisogni del territorio, definite attraverso Accordi in Conferenza Stato-Regioni, secondo la disposizione del d.lgs. 226/2005, art. 27, comma 2.

Con l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, siglato il 29 aprile 2010, il Repertorio nazionale trova una sua significativa ridefinizione e completamento rispetto ai primi quadri unitari di riferimento, in termini di figure e relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali, dei percorsi sperimentali triennali adottati attraverso l'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 5 ottobre 2006 e l'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 5 febbraio 2009.

In estrema sintesi, rispetto agli Accordi Stato-Regioni dell'ottobre 2006 e del febbraio 2009, che rappresentano di fatto le due prime tappe del percorso costruttivo dell'attuale Repertorio nazionale, non vi è stato solo un consistente ampliamento del numero di figure professionali di riferimento (dalle 14 figure dell'Accordo 2006, alle ulteriori 19 figure nell'Accordo 2009, alle 42 figure nell'Accordo 2010), ma una revisione generale dei criteri e dell'impianto metodologico fondanti la sua implementazione, sviluppo e manutenzione. Vediamo, nello specifico, la valenza e la significatività dei principali elementi che connotano il percorso costruttivo del Repertorio.

In primo luogo, il set di figure del Repertorio ha subito un ampliamento non solo rispetto alle figure dei percorsi triennali (dalle 19 figure di riferimento sulla base degli Accordi Stato-Regioni 2006 e 2009 alle 21 figure dell'Accordo 2010) ma soprattutto per l'estensione alle figure in esito ai quarti anni di diploma professionale (in complesso 21 figure), configurando, per la prima volta, un quadro unitario di riferimento per entrambe le tipologie di offerta di Istruzione e Formazione Professionale previste dal d.lgs.226/2005, art. 17, comma 1:

- i percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale;
- i percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.

Occorreva, infatti, con riferimento al primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, disporre di un quadro "completo" in vista della messa a regime dei livelli essenziali delle prestazioni dal punto di vista sia dell'articolazione dei percorsi formativi, di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) e b) d.lgs. 226/2005, sia in termini di figure di differente livello dei percorsi di cui all'art. 18, comma 1, lettera d) dello stesso decreto di cui sopra.

Vi è poi l'aspetto dei criteri e dell'impianto metodologico adottato. Le 14 figure professionali del quadro di cui all'Accordo Stato-Regioni 2006 erano state definite sulla base di un processo di lavoro<sup>2</sup>, guidato dal partenariato istituzionale

<sup>2</sup> Nel corso del 2006 il partenariato istituzionale, avviato con l'Accordo del 19.06.2003, relativo ai percorsi sperimentali ha lavorato all'individuazione degli standard formativi minimi delle competenze

delle Regioni e delle Province autonome, fondato sull'analisi comparata delle certificazioni in esito ai percorsi (cfr. format modello di cui all'Accordo Stato-Regioni del 28/10/04). Questo perché, in una corretta ottica di processo ed in considerazione delle competenze regionali esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale, la definizione di un quadro comune attraverso la standardizzazione delle denominazioni dei profili in esito ai percorsi, da un lato, e del livello essenziale (minimo) degli apprendimenti, dall'altro, non poteva prescindere da una ricognizione *bottom up*, finalizzata a far emergere gli elementi di massima ricorsività presenti nei diversi sistemi territoriali. Ciò si era tradotto:

- nella scelta delle figure professionali, ricorrenti nei percorsi sperimentali avviati nell'ambito della rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Rilevazione percorsi sperimentali Istruzione e formazione professionale". Quello della ricorrenza territoriale non è stato l'unico criterio di lavoro utilizzato per individuare le figure. Si è operato anche nell'ottica di assicurare, in coerenza alle decisioni di metodo già condivise in precedenza dalle Regioni e Province autonome<sup>3</sup>, una connotazione a "banda larga" delle figure; il format descrittivo degli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali, di cui all'Accordo Stato-Regioni 2006, considerava, dunque, la figura di riferimento come un "oggetto linguistico", tant'è che la sua denominazione individuava, solo a fini comunicativi, la figura a "banda larga" cui ricondurre i profili regionali, specificatamente indicati, le cui competenze risultavano assimilabili e ricorrenti in relazione all'area professionale di riferimento. Graficamente il format descrittivo risultava dunque così strutturato;

Denominazione della figura "a banda larga"	
(specificazione della denominazione dei profili regionali assimilabili)	
Standard di competenza A (*) Abilità/capacità ricorrenti riferite allo standard di competenza	A. Produrre elaborati tecnici a. Interpretare il disegno di impianti b. Applicare la legislazione vigente in campo elettrico
Standard di competenza B (*) Abilità/capacità ricorrenti riferite allo standard di competenza	B. Utilizzare attrezzature e strumenti a. Utilizzare strumenti informatici b. Predisporre materiali, attrezzi e strumenti c. Riconoscere tipologie di comando e controllo

(\*) Esempio standard di competenze: estratto dalla figura Installatore e manutentore di impianti elettrici

tecnico-professionali per i percorsi della sperimentazione, a partire dalla rilevazione e dalla "messa a sistema" dei contenuti formativi dei percorsi attuati dalle Regioni/Province autonome nell'ambito della sperimentazione; la condivisione di questo lavoro da una parte con il sistema delle autonomie scolastiche e formative operanti sui territori, e dall'altra con il Ministero dell'Istruzione ha reso possibile la formalizzazione dei risultati di tale lavoro nell'Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006.

<sup>3</sup> Nel documento tecnico del 26 luglio 2005 prodotto dal gruppo delle Regioni e Province autonome partecipanti al Progetto Interregionale "Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali – standard minimi in una prospettiva di integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro", si era condiviso l'approccio a "banda larga" per individuare e declinare le figure professionali, assumendo la seguente convenzione "la figura professionale rappresenta il livello minimo nazionale di riferimento per la descrizione della professionalità; in tal senso essa andrà concepita in maniera molto ampia, e conseguentemente con un elevato grado di astrazione rispetto al reale, proprio perché trattasi di standard minimo da declinare poi in oggetti più specifici nei diversi sistemi e nei territori".

- nell'identificazione degli elementi comuni presenti nei modelli regionali di certificazione finale per quanto concerne le competenze tecnico-professionali certificate;
- nell'elaborazione di una prima classificazione dei profili formativi maggiormente ricorrenti nelle Regioni ed assimilabili nel titolo rilasciato;
- nell'utilizzo di un complesso sistema informatizzato, per leggere, classificare, omogeneizzare sintatticamente e lessicalmente gli enunciati delle Regioni relativi alle competenze tecnico-professionali, salvaguardandone i contenuti e non sostituendone il senso; lo strumento aveva lo scopo, oltre quello di agevolare e velocizzare la comparazione, di attenuare le preoccupazioni (molto forti in quella fase) delle Regioni e delle Province autonome rispetto alla nascita di un quadro nazionale non sufficientemente rispettoso dei diversi sistemi regionali. L'out-put del sistema<sup>4</sup>, per definizione di carattere oggettivo, consentiva di leggere le elaborazioni regionali, utilizzando diverse chiavi (per enunciati, per singoli elementi, per attività/competenze), prestandosi bene, a giudizio dei referenti istituzionali, a supportare la ricerca di un linguaggio comune e, nel contempo, pienamente rispettoso delle specifiche identità territoriali; in effetti, il prodotto finale rappresentava una figura "a banda larga" descritta per competenze, dalla quale era possibile risalire a tutti i profili regionali, dal momento che tutto il processo di lavoro era rintracciabile, attraverso codici univoci assegnati alle competenze certificate dalle Regioni e Province autonome, nel supporto informatico.

Dal punto di vista dei criteri e dell'impianto metodologico adottato, questo primo quadro fu oggetto di revisione e sviluppo a partire dal giugno 2008. Le Regioni e Province autonome elaborarono un Piano di lavoro per affrontare alcune questioni di fondo:

- la necessità di estendere il repertorio di cui all'Accordo 2006 ad ulteriori 5 nuove figure, emerse nel frattempo dai sistemi regionali come figure riconducibili a un quadro unitario di riferimento costruito sulla base dei criteri visti poc'anzi;
- le criticità, raccolte dai sistemi regionali sull'architettura di alcune figure dell'Accordo 2006, emerse durante la fase di progettazione e attuazione dei profili e dei percorsi regionali alla luce del quadro unitario nazionale;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (di seguito QEQ/EQF) del 23 aprile 2008, rendeva evidente la necessità di

<sup>4</sup> Il sistema, fondato su una banca-dati delle competenze tecnico-professionali presenti nei certificati compilati dalle Regioni e Province autonome, prevedeva: la classificazione delle competenze tecnico-professionali presenti nei certificati, identificando le ridondanze linguistiche e individuando *cluster* relativi alle competenze generalizzabili rispetto alle specifiche territoriali; l'individuazione di un primo insieme di standard minimi presenti nella prevalenza dei certificati e considerati caratterizzanti il profilo professionale nell'ottica di favorirne la reciproca leggibilità a livello nazionale, in quanto presenti in tutti, o nella maggioranza, dei certificati rilasciati a livello regionale, e dunque idonei ad assumere la valenza di riferimento per un comune livello di qualificazione professionale.

- adottare un *format* descrittivo delle figure, nello specifico degli *standard* formativi, riconducibile al *framework* europeo che declinava i risultati di apprendimento in conoscenze, abilità e competenze;
- l'opportunità di avviare la costruzione di una filiera formativa nella direzione di assicurare, in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, sia le qualifiche che i diplomi professionali con conseguente necessità di disporre di un quadro unitario di figure in esito al triennio che poteva essere di riferimento anche per lo sviluppo dei quarti anni di diploma.

Tutte le figure del Repertorio di cui all'Accordo Stato-Regioni 2006 furono oggetto di ridefinizione, adottando un *format* descrittivo articolato in "attività", "competenze" e "abilità". Fermo restando l'approccio a "banda larga", nell'individuare e declinare le figure, quello della "ricorsività" territoriale e della "correlazione/rintracciabilità" delle competenze certificate dalle Regioni e Province autonome rispetto allo standard minimo nazionale, la vera novità del Piano di lavoro risultava il tentativo, partendo dal supporto informatico, di ancoraggio dei descrittori (competenze e abilità) a "macro-aree" o "processi" di attività. Il lavoro di ridefinizione fu molto complesso, in quanto, tra gli elementi descrittivi presenti nel *data-base* per ogni figura professionale era necessario scegliere, limitando al massimo le modifiche sia del costruito sia del lessico degli enunciati delle Regioni, quel descrittivo regionale sufficientemente comune, dunque, da valorizzare come standard nazionale di competenza oppure di abilità; rispetto alle conoscenze, il *data-base* non offriva indicazioni utili per elaborare un quadro sufficiente adeguato e, di conseguenza, il *format* risultò privo di questo elemento costitutivo della competenza.

Di seguito, un esempio della matrice di lavoro utilizzata per la costruzione dello standard minimo nazionale dell'operatore dell'abbigliamento (Accordo Stato-Regioni 2009).

RAGGRUPPAMENTO PROCESSI/ATTIVITA'	ID enunciato regionale	ID sistema regionale	COMPETENZE	ABILITA'
REALIZZAZIONE FIGURINI E MODELLI	85	2	Rappresentare figurini di capi d'abbigliamento nelle loro linee di base proporzionati in tutti i particolari esecutivi, evidenziando linea, volume e forma	Disegnare e colorare figurini di capi di abbigliamento, in modo da rappresentare le caratteristiche del tessuto e le linee dell'abito
	338	6		Riconoscere le caratteristiche merceologiche dei tessuti
	339	6		Abbinare tessuto, accessori e colori al figurino

Il risultato, di cui all'Allegato A/1 dell'Accordo 2009, fu considerato fin da subito inadeguato e parziale rispetto agli intendimenti iniziali; erano evidenti i suoi forti limiti e la necessità di rileggere criticamente tutto il Repertorio al fine di evidenziarne i punti di debolezza e le conseguenti necessità di reimpostazione strutturale. In generale, tra le criticità maggiori e le necessità di sviluppo metodologico e di contenuto, emergevano:

- l'assenza di un format descrittivo della figura esteso anche alle sue referenziazioni rispetto alla classificazione NUP/ISTAT e all'ATECO/ISTAT, gli ancoraggi con il mercato del lavoro ed i settori economici, ed in grado di fornire un descrittivo sintetico della figura sulla base dei suoi elementi connotativi (processi, attività, competenze) declinati poi analiticamente in altre sezioni del *format*;
- i forti limiti dell'immodificabilità degli enunciati regionali, non sempre in grado di rappresentare adeguatamente una competenza oppure un'abilità;
- l'individuazione di un ancoraggio degli standard ai processi/attività, basato non solo sull'out-put del sistema informatico, ma anche in riferimento ai reali processi di lavoro;
- l'assenza di criteri descrittivi-costruttivi delle competenze e delle abilità, in grado di assicurare una effettiva coerenza degli *standard* con il *framework* europeo (QEQ/EQF);
- la non previsione, tra gli *standard* delle figure, di competenze e abilità attinenti ad aree trasversali quali la qualità, la sicurezza, l'igiene e la salvaguardia ambientale;
- la mancanza di indicazioni sui criteri e le procedure per l'aggiornamento e la manutenzione del Repertorio.

Tra gli aspetti degni di nota su questa "tappa intermedia" nel processo costruttivo dell'attuale Repertorio nazionale, si segnala la comparsa dell'articolazione in indirizzi per due figure professionali "operatore agricolo" (5 indirizzi) e "operatore delle lavorazioni artistiche" (3 indirizzi). Per questa tipologia di figura (con indirizzo), lo *standard* risultava articolato in un *set* di competenze comuni e in una o più competenze caratterizzanti l'indirizzo. La significativa eterogeneità delle produzioni in agricoltura e nelle lavorazioni artistiche, per tipologia di contesto territoriale di riferimento e/o tipologia di produzione, rendeva evidente come la possibilità di modulare lo standard nazionale, con combinazioni diverse tra la "parte comune" della figura e gli indirizzi a seconda del contesto territoriale di attuazione dei percorsi formativi, consentisse una piena garanzia dell'effettivo rispetto dei diversi sistemi regionali dentro il quadro unitario del Repertorio. Ma sulla questione degli indirizzi torneremo più avanti.

Sulla base di queste valutazioni, le Regioni e Province autonome nel marzo 2009 hanno condiviso un secondo Piano di lavoro che doveva, nell'ottica del passaggio dalla sperimentazione al nuovo ordinamento di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 27, comma 2 del d.lgs. 226/2005: rimodellizzare il Repertorio di cui agli Accordi 2006 e 2009, revisionando le figure di qualifica e completandolo con le figure di riferimento per i percorsi di quarto anno di diploma professionale; definire le modalità per il suo aggiornamento e la manutenzione. Nel contempo, alcune Regioni e Province autonome avevano presentato istanza di riconducibilità al Repertorio, in particolare al set di figure in esito ai percorsi triennali, di alcuni ulteriori profili regionali; in questa occasione, fu testato il "*format-pilota*" per la descrizione e declinazione delle figure che poi, dopo vari adattamenti, è stato assunto tra gli strumenti del nuovo impianto metodologico del Repertorio.

Il secondo Piano di lavoro prevedeva tempi molto ristretti, con chiusura della revisione delle figure di qualifica professionale entro l'estate 2009 e l'individua-

zione e la declinazione delle figure di diploma professionale entro l'autunno 2009. Dopo circa 8 mesi di lavoro, non senza animati confronti e difficoltà sia sul piano tecnico che istituzionale, raggiunto l'assenso da parte di tutte le Regioni e Province autonome, la proposta regionale è stata trasmessa nel mese di novembre 2009 ai Ministeri competenti, al fine di dare avvio al percorso istituzionale in vista della Conferenza Stato-Regioni. La bozza del nuovo Accordo viene approvata in sede tecnica dalla Segreteria Stato-Regioni il 4 febbraio 2010. Con la sigla dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 nasce il nuovo Repertorio nazionale.

Per completezza del percorso e del quadro istituzionale qui considerato, è opportuno sottolineare che il 25 febbraio 2010 viene siglato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome un "Accordo per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi in sede di coordinamento tecnico e politico delle Regioni, quale riferimento per l'offerta di Istruzione e formazione professionale a livello regionale", che rappresenta lo strumento per dare continuità al lavoro di completamento e ridefinizione del repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi del d.lgs. n. 226/05 artt.18 e 27, comma 2, lettera a).

Attraverso l'accordo le Regioni e le Province autonome intendono valorizzare tutte le acquisizioni documentali e strumentali condivise in esito al secondo Piano di lavoro e, nello specifico:

- il Documento metodologico approvato dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in data 27 ottobre 2009;
- le figure di riferimento e gli standard formativi minimi relativi alle competenze, alle abilità minime, alle conoscenze essenziali tecnico-professionali caratterizzanti e alle competenze tecnico-professionali comuni dei percorsi triennali di Qualifica professionale previsti dall'art. 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 226/05, approvati dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in data 30 luglio 2009;
- il Documento sulla fisionomia del Tecnico in esito al quarto anno di Diploma professionale di cui dall'art. 17, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 226/05, approvato dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in data 30 luglio 2009 e, per le successive modificazioni, in data 27 ottobre 2009;
- le figure di riferimento e gli standard formativi minimi relativi alle competenze, alle abilità minime e alle conoscenze essenziali tecnico-professionali caratterizzanti del quarto anno di Diploma professionale previsti dall'art. 17, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 226/05, approvati dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in data 27 ottobre 2009;
- gli *standard* formativi delle competenze di base del quarto anno di Diploma professionale previsti dall'art. 17, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 226/05, approvato dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in data 27 ottobre 2009.

Tenendo conto delle acquisizioni documentali destinate a supportare l'Accordo Stato-Regioni, le Regioni e le Province autonome convengono, nello loro specifico Accordo, di:

- acquisire il documento metodologico, quale strumento di supporto per lo sviluppo e la manutenzione del Repertorio dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale a livello nazionale;
- adottare gli standard formativi delle competenze di base del quarto anno di diploma professionale come quadro di riferimento comune a partire dal 2010/2011;
- valorizzare, come impianto di base comune per connotare gli obiettivi di apprendimento – declinati nei profili regionali – in esito al quarto anno di diploma professionale, il documento sulla fisionomia del Tecnico professionale.

Ne consegue un quadro istituzionale complessivo di riferimento comune, ai fini del passaggio dalla fase sperimentale al nuovo ordinamento del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale fondato sui livelli essenziali delle prestazioni e *standard* nazionali, articolato nel seguente modo:

Tipologia di acquisizioni documentali	Collocazione	
	Accordo Stato Regioni 29 aprile 2010	Accordo tra Regioni e Province Autonome 25 febbraio 2010
Figure dei percorsi di qualifica professionale, art. 17, comma 1, lettera a) d.lgs. n. 226/05	*	
Standard formativi minimi tecnico-professionali percorsi triennali	*	
Figure dei percorsi di diploma professionale, art. 17, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 226/05	*	
Standard formativi minimi tecnico-professionali caratterizzanti il quarto anno	*	
Documento metodologico		*
Documento sulla fisionomia del Tecnico in esito al quarto anno di Diploma professionale		*
Standard formativi delle competenze di base del quarto anno di Diploma professionale		*

## 2. L'impianto metodologico del Repertorio "2010": scelte e implicazioni

L'impianto dell'attuale Repertorio è fondato sul documento metodologico, assunto dall'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome, che reca i concetti e i termini chiave, i criteri guida per la descrizione delle figure professionali e le declinazioni degli *standard* formativi, le modalità di implementazione e manutenzione del *set* di figure, la tipologia di *format* descrittivo delle attuali figure da impiegarsi per l'individuazione e la declinazione di nuove figure da inserire a Repertorio.

Tra le varie definizioni, riportate nel documento metodologico, la prima è quella di Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale che non aveva trovato in precedenza una declinazione puntuale:

“il Repertorio nazionale (...) è costituito dall'insieme delle qualifiche e dei diplomi riconducibili a figure di differente livello, articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio”.

Nell'elaborare questa definizione è stata fatta la scelta di valorizzare tutti i riferimenti di cui agli artt. 18 e 27, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 226/05 - dunque "qualifiche", "diplomi", "figure di differente livello"- enfatizzando però maggiormente, rispetto ai concetti e ai termini contenuti nei precedenti Accordi e allo stesso d.lgs. n. 226/05, la connotazione formativa e non professionale delle figure e dei profili declinati in termini di *standard*; di qui la decisione degli estensori del documento di considerare la figura come "figura di riferimento del percorso formativo" e non come "figura professionale". Tale scelta ha trovato ragioni anche nella volontà di assicurare, da questa angolatura, un'effettiva coerenza all'approccio "figura a banda larga" che, come si è visto, ha portato, nel percorso costruttivo del Repertorio, all'individuazione e declinazione di figure che possono non trovare una precisa collocazione nella nomenclatura professionale (valga per tutti l'esempio dell'operatore del benessere, figura a "banda larga" del processo del trattamento dell'aspetto della persona, che non trova riscontro nel mondo del lavoro se non in termini di acconciatore o in termini di estetista) caratterizzante il mercato del lavoro.

E, proprio per le ragioni di coerenza sottolineate, la figura è stata quindi definita come "standard assunto a livello di sistema Paese", precisando che:

"la Figura costituisce un aggregato di competenze tecnico-professionali caratterizzanti, declinate in rapporto alle attività più significative identificate a partire da processi di lavoro, riconducibili alle aree economico-professionali definite a livello nazionale" e, nello specifico, che "la Figura è sempre descritta a banda larga, secondo una prospettiva in grado di rappresentare standard formativi validi e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi, corrispondenti ad un insieme compiuto e riconoscibile di competenze".

Attraverso il documento metodologico si è dunque chiarito anche il significato di "banda larga", qui coniugata nella prospettiva dell'ampia spendibilità lavorativa degli standard formativi e non, come nella prima fase di costruzione del Repertorio (Accordo 2006), intesa come caratterizzazione della figura in termini di idoneità della stessa nell'assicurare la riconducibilità, allo standard nazionale, del maggior numero di profili regionali. Anche il "profilo" oggetto di eventuale articolazione territoriale ha perso nella definizione adottata di Repertorio, rispetto a quella art. 27, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 226/05, l'aggettivazione "professionale" a favore di quella "regionale", con conseguente necessità di definire, per la prima volta nelle diverse acquisizioni documentali del percorso di lavoro delle Regioni, il profilo regionale come "declinazione/articolazione a livello regionale della Figura/Indirizzo nazionale rispetto alle specificità/caratterizzazioni territoriali del mercato del lavoro".

Il costruito della definizione di Profilo regionale mette in risalto alcuni elementi che hanno evidenti implicazioni sulla programmazione dell'offerta formativa e sulla progettazione dei percorsi a livello territoriale. Nello specifico prende in considerazione il rapporto tra il profilo regionale e, in generale, lo *standard* nazionale; la "connotazione" o "fisionomia" che può assumere il profilo regionale.

Da una lettura attenta del documento metodologico si evince come lo "standard nazionale" può riferirsi alla sola figura oppure, eventualmente, alla combina-

zione data dalla figura e da almeno uno degli indirizzi della stessa. Tale architettura influenza la fisionomia del profilo regionale e, per questo, è opportuno fare chiarezza su questo aspetto metodologico.

**Standard nazionale = Figura oppure Standard nazionale = Figura + almeno un Indirizzo**

In altri termini, nel caso di figura articolata in indirizzi, si è convenuto che lo standard nazionale è dato dall'insieme costituito dagli standard formativi comuni agli indirizzi e da quelli caratterizzanti almeno uno degli indirizzi. E' evidente, infatti, che, nel caso di figura articolata in indirizzi, lo *standard* non può essere costituito dalla sola "parte comune" oppure dal solo indirizzo.

Abbiamo già visto in precedenza, come già con l'Accordo Stato-Regioni 2009, 2 delle 5 nuove figure messe a Repertorio si connotavano per la presenza di indirizzi. Le motivazioni di quella scelta sono già state illustrate, tuttavia, preme qui riprendere la questione degli "indirizzi", che tanto ha fatto discutere le assistenze tecniche e che ha rallentato l'assenso finale da parte di tutte le Regioni e Province Autonome rispetto alla validazione dei prodotti del Piano di lavoro avviato nel marzo 2009. Gli indirizzi sono stati introdotti come soluzione all'evidente anomalia, emersa in sede di attuazione dei percorsi formativi in alcuni sistemi regionali, che caratterizzava l'architettura di alcune delle 14 figure presenti nel Repertorio di cui all'Accordo Stato-Regioni 2006.

Vediamo brevemente l'esempio probabilmente più eclatante, quello dell'operatore del benessere. Tale operatore presentava *standard* di competenza sia in riferimento all'ambito dell'acconciatura che a quello dell'estetica; ne conseguiva, sul piano attuativo, la necessità di assicurare in tutti i sistemi regionali, pena il non rispetto dello *standard* nazionale, percorsi formativi polivalenti in esito ai quali la qualificazione finale non era specificatamente di ambito (acconciatura oppure estetica), ma di carattere misto (sia di acconciatura che di estetica); evidenti, dunque, le problematiche di tale impostazione, riconducibili principalmente, da un lato, all'effettiva riconoscibilità e spendibilità, della qualificazione nel mercato del lavoro e, dall'altro, alla reale formabilità di competenze sufficientemente adeguate per affrontare l'ingresso in ruoli professionali che, nella realtà, sono nettamente distinti per tipologia di contesto lavorativo, responsabilità, *out-put* tipico del servizio, etc. Analoghe problematiche erano emerse anche per l'operatore alla promozione e accoglienza turistica (in questo caso, la polivalenza riguardava l'ambito della ricettività alberghiera e quello delle agenzie turistiche), per l'operatore alla ristorazione (con standard nazionale polivalente per cucina-servizi di sala) e per l'operatore grafico (con standard nazionale polivalente per pre stampa-stampa-allestimento-multimedia). Per molti sistemi regionali il rispetto dello standard nazionale, così congegnato, significava anche aggravio dei costi di gestione, data la necessità di effettuare investimenti in strutture e/o attrezzature per assicurare un'offerta formativa polivalente presso plessi non idonei perché caratterizzati da percorsi di qualifica, da sempre, distinti.

Ovviare a queste criticità non significava, comunque, prevedere una proliferazione *tout-court* di possibili indirizzi e, dopo un'attenta ponderazione dei casi in cui si giustificava la presenza degli indirizzi, si è giunti all'individuazione di 6 figure di qualifica del nuovo Repertorio per le quali era opportuna un'articolazione in indirizzi (cfr. quadro seguente), da intendersi come "diversi orientamenti formativi che rappresentano una caratterizzazione del processo della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione".

REPERTORIO NAZIONALE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI (estratto)	
FIGURE DI QUALIFICA (CON INDIRIZZO)	INDIRIZZI DELLA FIGURA
Operatore alla riparazione di veicoli a motore	Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
	Riparazioni di carrozzeria
Operatore grafico	Stampa e allestimento
	Multimedia
Operatore della ristorazione	Preparazione pasti
	Servizi di sala e bar
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza	Strutture ricettive
	Servizi del turismo
Operatore del benessere	Acconciatura
	Estetica
Operatore agricolo	Allevamento animali domestici
	Coltivazione
	Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente

Non vi sono dubbi sul fatto che questa nuova architettura agevoli la programmazione nel contesto regionale e che la presenza dell'indirizzo possa essere vista come garanzia dell'effettivo rispetto dell'identità dei diversi sistemi regionali dentro il quadro unitario nazionale. Livellando al minimo gli *standard* formativi connotativi degli indirizzi si è creata la condizione per poter modellare il profilo regionale in rapporto allo *standard* nazionale a seconda delle specificità del sistema territoriale. Le Regioni e le Province autonome hanno, infatti, la possibilità di programmare, a seconda delle necessità, optando per uno standard nazionale di riferimento di carattere polivalente, dato dalla "parte comune" della figura e dall'aggregazione di tutti gli indirizzi, oppure dato dalla combinazione della "parte comune" della figura con l'indirizzo, o gli indirizzi, scelti tra quelli previsti.

Tenendo poi conto che il Profilo regionale non può mai togliere nulla allo *standard* nazionale ma solo aggiungere ("le competenze tecnico professionali che, sulla base delle specifiche esigenze territoriali, connotano il Profilo regionale si intendono aggiuntive rispetto a quelle assunte dal sistema Paese come standard nazionale"), il profilo, sulla base dell'architettura dello standard nazionale scelto dal sistema regionale, può assumere le seguenti "connotazioni" o "fisionomie":

- profilo regionale come accorpamento di più indirizzi;
- profilo regionale come articolazione ulteriore (potenziamento/allargamento) della figura o dell'indirizzo;
- profilo regionale come ulteriore declinazione delle competenze e/o dei loro elementi costitutivi (abilità, conoscenze) della figura e/o dell'indirizzo.

Di seguito alcuni esempi di “fisionomie” di Profilo regionale.

Esempio di Profilo regionale correlato a uno standard nazionale di carattere polivalente		
Standard nazionale Figura	Standard nazionale Indirizzo	Profilo regionale
Operatore grafico	Stampa e allestimento	Operatore grafico multimediale
	Multimedia	

Esempio di Profilo regionale come articolazione ulteriore (potenziamento/allargamento) della figura		
Standard nazionale Figura	Standard nazionale Indirizzo	Profilo regionale
Operatore meccanico	Nessuno	Operatore di carpenteria metallica

Esempio di Profilo regionale come articolazione ulteriore (potenziamento/allargamento) di un indirizzo		
Standard nazionale Figura	Standard nazionale Indirizzo	Profilo regionale
Operatore agricolo	Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole	Operatore Orto-floro-vivaista e del verde
	Allevamento animali domestici	
	Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente	

Proseguendo la disamina del documento metodologico fondante il Repertorio nazionale, ulteriori elementi di nota sono dati:

- dalla decisione di assumere la competenza come oggetto di riferimento fondamentale della descrizione della figura e di adottare la definizione di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 23 aprile 2008: “per competenza si intende la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”;
- dall'elaborazione di indicazioni descrittive-costruttive, non solo per la figura, ma anche per le competenze, le abilità e le conoscenze al fine di assicurare

aderenza alle definizioni e all'impostazione del quadro europeo e piena corrispondenza dei titoli in uscita dai percorsi con i livelli previsti dal QEQ/EQF nonché, nella prospettiva della manutenzione del Repertorio, l'utilizzo di un'impostazione e di linguaggi comuni nella presentazione delle proposte regionali di aggiornamento.

Se in riferimento alla figura sono stabiliti, rispetto al quadro nazionale di cui ai precedenti Accordi del 2006 e del 2009, una denominazione comune per tutte le figure di qualifica (quella di "operatore" e non di "addetto", ad esempio), le modalità di referenziazione (sia rispetto alla NUP/ISTAT che all'ATECO/ISTAT), un *format* comune per la "descrizione sintetica della figura", da integrare con opportuni adattamenti nelle parti specifiche di settore<sup>5</sup>, le indicazioni descrittivo-costruttive elaborate per definire le competenze, le abilità e le conoscenze (cfr. box seguente) hanno una notevole rilevanza ai fini della definizione di un impianto di sistema nazionale, ancorato ai processi di lavoro e alle attività specifiche fondamentali che connotano le figure, fondato su linguaggi comuni, in grado di esprimere quelle fisionomie di filiera formativa graduate dai livelli europei di qualificazione. Ecco, dunque, il motivo dell'assunzione di criteri metodologici in grado di assicurare alla competenza un costrutto che esprima il livello di responsabilità e di autonomia, che specifichi le caratteristiche essenziali del suo contesto d'esercizio, che offra riferimenti alle risorse mobilitate, oltre all'indicazione della prestazione attesa.

---

**Criteria metodologici per l'identificazione e la descrizione delle competenze tecnico-professionali**

- A. *Per identificare le competenze tecnico-professionali ci si riferisce ai processi di lavoro ed alle attività specifiche fondamentali, che connotano la Figura/Indirizzo in modo necessario e sufficiente e la caratterizzano in modo essenziale. Per questo motivo è opportuno indicare solo le competenze effettivamente connotative o caratterizzanti sia le Figure che gli eventuali Indirizzi.*
- B. *La competenza, in coerenza al quadro EQF, è descritta in termini di responsabilità e autonomia ed esprimendo la sintesi dei suoi elementi costitutivi, quali: la tipologia della situazione/contexto per la quale essa fornisce una certa padronanza; le risorse che essa mobilita (saperi di vario tipo, atteggiamenti, schemi e/o procedure di azione e di decisione, ecc.); il prodotto at-*

<sup>5</sup> "L'operatore xxx interviene nel processo xxx, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua qualificazione nell'applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative a xxx con competenze relative a xxx (...). Il Tecnico xxx interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito, esercitando il presidio del/i processo/i lavorativo xxx attraverso: l'individuazione delle risorse; la predisposizione delle lavorazioni/fasi; l'organizzazione operativa; il monitoraggio in itinere; la valutazione finale del risultato; l'implementazione di procedure di miglioramento continuo con assunzione di responsabilità di carattere gestionale (laddove è previsto l'esercizio dell'attività anche in forma autonoma) e relative al coordinamento e alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri (se previsto). La formazione tecnica nell'applicazione/utilizzo di metodologie specializzate, di strumenti e di informazioni gli consente di svolgere attività relative a xxx con competenze nella xxx".

teso. Sul piano descrittivo, ne consegue l'utilizzo di verbi che maggiormente possono esprimere una tassonomia dei livelli di responsabilità/autonomia (ad esempio, eseguire, effettuare, collaborare, scegliere, predisporre, controllare, coordinare, programmare, gestire, ecc.), la specificazione delle caratteristiche essenziali del contesto di esercizio, il riferimento alle risorse mobilitate, l'indicazione della prestazione o della famiglia di prestazioni attesa a seconda del grado di complessità della competenza.

- C. Nella costruzione della competenza occorre identificare i suoi elementi costitutivi – le abilità e le conoscenze – che in coerenza al quadro EQF sono intese e descritte nel seguente modo:
- le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); possono ricorrere in competenze diverse ed esprimono il lato tecnico/applicativo/relazionale per l'esercizio della competenza; ne consegue l'uso di verbi e di una sintassi in grado di mettere in evidenza la dimensione applicativa e/o di utilizzo di tecniche/procedure/metodiche. Non possono avere spessore più ampio della competenza e devono essere almeno due per ogni competenza;
  - le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono individuate rispetto alle singole competenze, secondo criteri di essenzialità e di effettiva "formabilità" in relazione al contesto di apprendimento. Sono descritte come teoriche e/o pratiche e possono ricorrere in competenze diverse. Il loro spessore va sempre legato al livello della competenza, a sua volta legato al target di utenza.
- D. Le competenze e le abilità sono espresse con verbi all'infinito; in via prioritaria nel descrittivo della competenza utilizzare un solo verbo, due verbi solo se necessario, ovvero quando indicano una successione organica e coerente; non vanno utilizzati due verbi quando uno contiene l'altro oppure se in alternativa (ad es., "gestire e sovrintendere"); l'abilità è sempre descritta con un solo verbo; sia per le competenze che per le abilità non vengono mai utilizzate locuzioni del tipo: "correttamente", "adeguatamente", "con un certo grado di autonomia".
- E. Le conoscenze sono espresse con sostantivi, indicanti prevalentemente tipologie e/o oggetti di saperi (ad es. principi di ....., elementi di..., tecniche di ...). Al fine di evitare di fornire una indicazione generica delle conoscenze, unicamente legata alle discipline, la formulazione "elementi di...", "principi di..." va integrata con "correlate/i ai..." con la specifica di settore, in modo da ancorare le conoscenze ad un ambito concreto di applicazione professionale.
- F. Nelle conoscenze è opportuno inserire il riferimento a "terminologia tecnica, specifica del settore, in una lingua comunitaria", in presenza di tutte le figure che prevedono conoscenze linguistiche specifiche/di tipo tecnico, non riconducibili alle competenze di base.
- G. Le abilità e le conoscenze sono da intendere, rispettivamente, come minime ed essenziali perché necessarie e significative per far fronte alla tipologia di situazioni caratterizzante l'esercizio della competenza.
- H. Al fine di garantire coerenza linguistica, quando una stessa competenza, conoscenza, o abilità si ripete in più indirizzi e/o in più figure, si mantiene lo stesso descrittivo.

Per quanto riguarda il format minimo per la descrizione della figura, gli elementi presi in considerazione sono stati i seguenti:

- denominazione della figura;
- indirizzi della figura (se presenti);
- referenziazione della figura ai sistemi classificatori (figure collegate – con riferimento alla classificazione ISFOL/ISTAT/NUP/ collegabili e settori di attività economica collegati – con riferimento alla classificazione ATECO 2007);
- descrizione sintetica della figura;
- processo di lavoro caratterizzante la figura ed esplicitazione del processo;
- attività caratterizzanti la figura (eventualmente anche quelle comuni agli indirizzi se presenti);
- competenze tecnico-professionali caratterizzanti la figura (eventualmente quelle comuni a tutti gli indirizzi se presenti), articolate in abilità minime e conoscenze essenziali;
- descrizione sintetica dell'indirizzo (se presente);
- attività caratterizzanti l'indirizzo (se presente);
- competenze tecnico-professionali caratterizzanti l'indirizzo (se presente), articolate in abilità minime e conoscenze essenziali.

È qui opportuno sottolineare come lo schema del format di descrizione della figura, creato e utilizzato dalle Regioni per la costruzione del Repertorio e, in prospettiva, per il suo aggiornamento e manutenzione, non è poi quello che è stato utilizzato per la descrizione degli standard formativi di cui all'Accordo del 29 aprile 2010. Per indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – che invocava, in quella fase di lavoro (febbraio 2010) un'omogeneità del format degli standard formativi dell'Istruzione e Formazione Professionale rispetto a quello previsto, in quell'epoca di sviluppo dei lavori sul fronte dei nuovi ordinamenti, per l'Istruzione Tecnica e per l'Istruzione Professionale –, il format delle Regioni è stato riarticolato attraverso un "format traduttore", caratterizzato per la mancanza di riferimenti ai processi e alle attività di lavoro nonché per un impianto grafico diverso. Questa "traduzione" ha creato inevitabilmente qualche problema, dovuto all'ambiguità di alcune competenze, perché lette in assenza del loro ancoraggio alle attività ed ai processi di lavoro; sono stati necessari, di conseguenza, alcuni adattamenti del costruito di alcune competenze. Di seguito la differente struttura del format descrittivo degli standard formativi:

**FORMAT DESCRITTIVO DEGLI STANDARD FORMATIVI (REGIONI)**

Competenze tecnico-professionali caratterizzanti la figura			
PROCESSI ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'	CONOSCENZE ESSENZIALI
Denominazione processo: "X" Elenco delle attività: - ..... - .....	Descrizione della competenza A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A1</li> <li>• A2</li> <li>• A3</li> </ul>	Elenco conoscenze in riferimento alla competenza A
	Descrizione della competenza B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• B1</li> <li>• B2</li> <li>• B3</li> </ul>	Elenco conoscenze in riferimento alla competenza B

**FORMAT DESCRITTIVO DEGLI STANDARD FORMATIVI ("TRADUTTORE" PER ACCORDO STATO/REGIONI)**

Competenze tecnico professionali in esito al triennio / quarto anno	
L'operatore/il tecnico XXXX è in grado di:	
1	competenza (descrittivo)
2	competenza (descrittivo)
3	competenza (descrittivo)
Competenza 1	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
*	*
*	*
*	*

Infine, per quanto riguarda la procedura e la manutenzione del Repertorio, il documento metodologico prevede:

- l'aggiornamento periodico interno delle figure del Repertorio e dei relativi indirizzi alla luce dell'evoluzione dei contesti lavorativi e professionali; l'aggiornamento riguarda la figura e gli indirizzi, in termini di tenuta e sostenibilità, le relative competenze tecnico-professionali caratterizzanti e può comportare:
  - l'individuazione e l'inserimento di eventuali nuove competenze attribuibili alla figura e/o all'indirizzo;
  - la revisione oppure l'eliminazione di quelle divenute obsolete alla luce delle evoluzioni del mercato del lavoro;
  - l'eliminazione della figura nel suo complesso oppure di uno o più degli indirizzi che la caratterizzano;
  - l'inserimento di nuovi indirizzi;
- l'individuazione e la declinazione di nuove figure da inserire nel Repertorio;
- l'inserimento nel Repertorio di figure che, pur non rientrando nell'offerta formativa di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di altre Regioni, risultano avere una specifica e forte valenza nel contesto socio-economico di una data Regione ed elementi di strategicità, sostenibilità e occupabilità potenzialmente d'interesse anche per altri sistemi regionali.

La procedura stabilita per la manutenzione e sviluppo del Repertorio è la seguente:

- proposta di aggiornamento/proposta di nuova figura a cura della Regione proponente al Coordinamento Tecnico delle Regioni, secondo il *format* adottato dalle Regioni, a cadenza annuale, in rapporto all'inserimento in Repertorio per l'anno formativo seguente;
- istruttoria a cura di uno specifico Gruppo Tecnico delle Regioni sulla base di: analisi di fonti documentali; analisi della proposta in riferimento alla ricorsività delle richieste regionali, alla rispondenza a specifica connotazione regionale (nello specifico, aderenza alle richieste evolutive ed alle esigenze del sistema socio-economico territoriale, presenza di elementi potenzialmente d'interesse anche per altri sistemi regionali); sostenibilità/occupabilità riferita al *target* di utenza;

- validazione, a cura del Coordinamento Tecnico delle Regioni e della IX Commissione;
- inserimento nel Repertorio attraverso: Accordo in sede di Conferenza Unificata (art. 18, comma 1 let. d) del d.lgs 226/2005) finalizzato alla individuazione di nuove figure (denominazione); Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 18, comma 2 del d.lgs 226/2005) finalizzato alla individuazione degli *standard* formativi minimi delle competenze (di base e tecnico-professionali).

### **3. Da operatori a tecnici professionali, da qualificati a diplomati: il nuovo Repertorio nazionale e la filiera formativa dell'Istruzione e Formazione Professionale**

La presenza, nel Repertorio di un *set* di figure sia di qualifica professionale che di diploma professionale, è un fatto di rilevante portata: per la prima volta, il sistema Paese dispone di un quadro unitario di riferimento per quella filiera formativa finora assente, o meglio, presente solo in alcune realtà regionali, dove sperimentazioni, ormai pluriennali, hanno via via consolidato l'esperienza dei quarti anni di diploma professionale come offerta stabile di Istruzione e Formazione Professionale in grado di dare un'effettiva pari dignità a questo sistema e un'effettiva pari opportunità per i ragazzi che lo frequentano.

La costruzione del Repertorio, da questa angolatura di analisi, ha dunque visto l'adozione, oltre all'impianto metodologico più generale che abbiamo visto, di un approccio di lavoro "di filiera" che richiedeva una collaborazione congiunta e contestuale: non si potevano individuare le figure di diploma senza aver prima individuato quelle di qualifica, non si potevano declinare gli standard formativi degli operatori senza tener conto della fisionomia di quelli che avrebbero caratterizzato i tecnici e, per quest'ultimi, era necessario tener conto anche della connotazione dei tecnici superiori. La questione centrale era, all'avvio e durante i lavori, l'assicurazione del rispetto dei differenziali tra i livelli QEQ/EQF interessati: il 3° livello per gli operatori, il 4° livello per i tecnici, il 5° livello come riferimento "alto", rispetto al quale calibrare gli standard formativi dei diplomi professionali.

I descrittori del QEQ/EQF sicuramente non aiutavano per il lavoro "di fine" che si doveva fare: ciò che emergeva chiaramente era il differenziale, tra il 3° e il 4° livello, basato principalmente sull'autonomia e sulla responsabilità. Per ovviare a questa carenza di riferimenti-guida si è partiti da una rilettura dei tre livelli di qualificazione europea (cfr. schema seguente), qui interessati, offerta da un recente studio<sup>6</sup> che ha cercato di connotarli adottando diversi punti di vista:

<sup>6</sup> FRISANCO M., *Scenari, esperienze, riflessioni e proposte per l'elaborazione di una metodologia di lavoro per giungere a una definizione e descrizione del "tecnico superiore", per coglierne i fabbisogni, per promuoverne la formazione*, in PELLERAY M. (a cura di), *Studio sull'intera filiera formativa professionalizzante alla luce delle strategie di Lisbona a partire dalla formazione superiore non accademica, Rapporto finale*, CNOS-FAP, CIOFS-FP, dicembre 2008.


- tipologia di ampiezza delle conoscenze e delle abilità;
- caratteristiche dell'ambiente lavorativo;
- tipologia dei problemi da affrontare;
- approccio di soluzione ai problemi;
- tipo di attività presidiate;
- contributo dato allo sviluppo delle attività.

Quadro Europeo delle Qualifiche dell'apprendimento permanente QEQ/EQF - Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008. Una rilettura dei livelli funzionale all'individuazione di standard di filiera.

	Istruzione e Formazione Professionale		Formazione Terziaria non Accademica
	Livello 3 (operatore)	Livello 4 (tecnico profes.)	Livello 5 (tecnico superiore)
<b>Tipologia/ampiezza di conoscenze/abilità</b>			
Di base	X		
Specializzate		X	X
Ambito limitato e specifico	X		
Pluriambito		X	X
<b>Caratteristiche ambiente lavorativo</b>			
Assenza di cambiamenti	X		
Presenza di cambiamenti		X	X
Prevedibilità dei cambiamenti		X	
Imprevedibilità dei cambiamenti			X
<b>Tipologia di problemi da affrontare</b>			
Noti e codificati	X		
Specifici		X	
Astratti			X
<b>Approccio di soluzione dei problemi</b>			
Applicazione tecniche di base	X		
Progettualità rispetto a protocollo		X	
Creatività			X
<b>Presidio delle attività</b>			
Personalì	X		
Svolte da altri - di routine		X	
Svolte da altri - esposte a cambiamenti			X
<b>Sviluppo delle attività</b>			
Valutazione e suggerimenti di miglioramento		X	
Sviluppo delle prestazioni di altri			X

In altri termini, la mappa di riferimenti offerta dalla matrice consentiva di tracciare una prima fisionomia del quarto anno di diploma, ancor prima di quella del tecnico in uscita: ciò che emergeva era un quarto anno che, rispetto anche alle sperimentazioni finora attuate in alcuni dei pochi sistemi regionali interessati, non doveva assumere la valenza di una "specializzazione post-qualifica", ma assicurare un'effettiva progressione verticale della dimensione professionale (secondo un'ottica di filiera) rispetto a quella dell'operatore, individuando come elementi di differenziazione la tipologia/ampiezza delle conoscenze, la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche, il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività, la tipologia del contesto di operatività, ulteriori specia-

lizzazioni, ma anche, più in generale, le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi, l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione. Più in generale emergeva un quarto anno che doveva anche perseguire finalità, non solo di carattere professionale, ma anche educative e culturali, tendendo, rispetto al triennio, al rafforzamento del processo di maturazione della persona, attraverso una maggiore capacità di comprensione della realtà, una più decisa e puntuale capacità di giudizio e di decisione, una maggiore attenzione alle diversità dei fattori in gioco, una più approfondita sensibilità etica e sociale. Furono proprio questi elementi della "vision" complessiva del quarto anno, e conseguentemente di "tipizzazione" della fisionomia del tecnico professionale, a essere oggetto di confronto e condivisione nella prima fase dei lavori, che scontava una conoscenza delle sperimentazioni in essere e della loro evoluzione più recente, per lo più assente nella quasi totalità delle Regioni. Proprio per favorire una maggiore consapevolezza del significato di sviluppo di filiera formativa correlata ai livelli QEQ/EQF, al fine di cogliere i tratti generali della fisionomia di operatori, tecnici e tecnici superiori, fu utilizzata una riclassificazione degli *standard* formativi del sistema della Provincia Autonoma di Trento, in grado di mostrare (cfr. figura seguente), in riferimento a quattro macro-cluster di tipizzazione delle competenze (tecnico-caratterizzanti, relazionali, cognitive, gestionali), il passaggio, al crescere dei livelli di qualificazione, da una dimensione prevalentemente tecnica (operatore) a una dimensione ancora tecnica ma più aperta sia a quella relazionale che gestionale (tecnico), a una dimensione marcatamente gestionale, oltre che relazionale e cognitiva, per il tecnico superiore.



Dalla sintesi degli elementi offerti da queste angolature di studio ed analisi si è dunque giunti alla fisionomia del tecnico professionale in esito al quarto anno di diploma, caratterizzato da *un esercizio professionale di media complessità, fondato su un processo decisionale non completamente autonomo, dalla richiesta di collaborazione all'individuazione di alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da altri* (coloro che sono in possesso

delle qualificazioni correlate ai livelli superiori). Nello specifico, al tecnico professionale sono stati attribuiti, quali elementi di caratterizzazione specifica:

- il presidio del/i processo/i di riferimento, con esercizio di attività relative all'individuazione delle risorse, alla predisposizione delle lavorazioni/fasi, all'organizzazione operativa, al monitoraggio in *itinere*, alla valutazione finale del risultato, all'implementazione di procedure di miglioramento continuo;
- il coordinamento/sorveglianza di attività di routine svolte da altri, in riferimento alla corretta esecuzione/applicazione, al rispetto delle norme di sicurezza, all'adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo, ecc.;
- l'assunzione di comportamenti, in relazione alla sicurezza/salute e tutela dell'ambiente, non esclusivamente derivati dall'osservanza di protocolli normativi/aziendali, ma dalla capacità di individuare e rielaborare situazioni di rischio potenziale per sé e per gli altri;
- la collaborazione al miglioramento continuo attraverso l'implementazione del sistema qualità, sulla base dell'individuazione e codifica di nodi critici;
- una maggiore interrelazione con i clienti ed i fornitori, ai fini della definizione di proposte di prodotti/servizi e degli approvvigionamenti;
- lo svolgimento di attività di collaudo/test di controllo di impianti, sistemi e prodotti;
- la cura della reportistica e delle procedure di documentazione a supporto dei diversi processi di lavoro e di carattere normativo;
- l'assunzione di responsabilità di carattere gestionale dell'organizzazione di riferimento laddove è previsto l'esercizio dell'attività anche in forma autonoma (es. imprenditorialità agricola, attività di acconciatore, attività di estetista, ecc.);
- l'esercizio di competenze tecnico professionali riguardanti specificatamente le lavorazioni/produzione di servizi che si innestano sulle competenze di qualifica, nei termini sia di approfondimento e/o consolidamento di abilità e conoscenze connotative della figura di operatore, sia soprattutto di una sorta di "upgrade" della piattaforma generale di base costituita dalla qualificazione in uscita al terzo anno.

Le figure, in filiera formativa, che questo approccio di lavoro ha consentito di individuare sono rappresentate nella mappa riportata in conclusione.


### 3.1 *Lo standard nazionale degli operatori di qualifica professionale*

Lo standard nazionale degli operatori è stato costruito sulla base delle scelte di metodo e degli approcci di lavoro visti poc'anzi, rispetto ai quali è inoltre importante sottolineare che il processo di ridefinizione degli *standard* formativi delle competenze tecnico-professionali, di cui agli Accordi Stato-Regioni 2006 e 2009, è stato implementato anche attraverso un confronto con i territori, con coinvolgimento in *itinere* di operatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di varie Regioni e di interlocutori privilegiati di associazioni di categoria economica.

Gli elementi che connotano lo standard formativo dell'operatore sono:

- la presenza di due quadri di riferimento nazionale tra loro complementari, quello delle competenze tecnico-professionali caratterizzanti, costituenti il *core* della figura e quello delle competenze tecnico-professionali comuni alle diverse figure, riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente. Per quest'ultima tipologia di competenze si è scelto di non duplicare questi *standard* in ogni figura, dato il carattere di "trasversalità" che le caratterizza, rinviando poi alla specifica figura, declinata dal profilo regionale, tutti gli adattamenti e curvature di "settore" necessari in termini di competenze, abilità o conoscenze;
- la ricorrenza, in tutte le figure, di *standard* relativi alle attività di pianificazione e organizzazione del proprio lavoro, di approntamento di strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività, di monitoraggio del funzionamento degli stessi, di predisposizione e cura degli spazi di lavoro che trovano poi adattamenti rispetto alla singola figura.


Al fine di poter esprimere, attraverso il descrittivo della competenza, una tassonomia dei livelli di responsabilità e autonomia, coerente allo standard europeo di riferimento (3° livello), e graduata adeguatamente rispetto al tecnico professionale, particolare cura è stata dedicata alla scelta dei verbi più adatti. La caratterizzazione dell'esecutività prevalente dell'operatore e della maggiore autonomia e responsabilità del tecnico è stata realizzata attraverso criteri descrittivi (cfr. esempi riportati nella figura seguente) in grado di enfatizzare, ad esempio: l'esecuzione di "attività di tipo *standard*" per l'operatore a fronte della "personalizzazione delle attività" per il tecnico; la prevalente "applicazione" per l'operatore e la maggiore discrezionalità ("scegliere") per il tecnico; la maggior frequenza dello svolgimento di attività di ordine valutativo per il tecnico rispetto a quelle di "verifica pre-stabilita" per l'operatore.



Tenendo sullo sfondo tutto l'impianto metodologico adottato per creare un Repertorio di "filiera", descritto nelle precedenti pagine, è utile fare alcune ulteriori precisazioni sulle modalità costruttive dello standard nazionale dei tecnici di diploma professionale. A livello di struttura e di articolazione descrittiva, la figura di quarto anno non è stata costituita come semplice riproduzione di quella di terzo

anno, attraverso la riproposizione dello stesso *core* di competenze tecnico-professionali, seppur incrementate di livello. Ad essa si è cercato di assicurare i tratti distintivi propri, coerenti con la sua fisionomia e peculiarità in termini di autonomia e responsabilità, oviando a descrizioni che potessero connotarla nei termini di semplice specializzazione post-qualifica. Di conseguenza, il descrittivo del tecnico si è costruito nel seguente modo:

- esplicitazione, in generale, del livello della figura rispetto ai parametri QEQ/EQF, con sottolineatura dell'esercizio professionale di media complessità, della richiesta di collaborazione all'individuazione di alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da altri;
- referenziazione delle figure rispetto alla classificazione NUP/ISTAT analoga a quella indicata per le figure di operatore, se non nei casi in cui vi sia piena corrispondenza rispetto a figure del "gruppo 3, professioni tecniche";
- presenza di competenze tecnico professionali comuni a tutte le figure (relative a sicurezza, salute e rispetto dell'ambiente) e/o ricorrenti (relative alla gestione organizzativa del lavoro, alla gestione di impresa, al rapporto con i clienti, al rapporto con i fornitori, alla valutazione del risultato, al controllo e collaudo) in gruppi di figure in rapporto alle loro specificità;
- presenza, eventuale, di competenze tecnico professionali specifiche ed ulteriori rispetto a quelle del terzo anno;
- presenza, eventuale, di competenze tecnico professionali che rappresentano una progressione di quelle del terzo anno, nei termini, comunque, di un loro sostanziale incremento/differenziazione a livello di autonomia/responsabilità e ambito/dimensione di attività presidiato;
- non riproposizione delle competenze tecnico professionali a carattere operativo, relative alle attività del processo di lavoro già presidiate dalle competenze del terzo anno, che vengono presupposte e date per acquisite rispetto alla fisionomia professionale del tecnico.



Congiuntamente alla definizione dello *standard* del tecnico professionale, dal punto di vista delle competenze tecnico-professionali, il processo di lavoro ha portato anche all'individuazione e declinazione delle competenze di base del quarto anno di diploma professionale. Abbiamo già visto che tale quadro unitario di riferimento non è stato assunto dall'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, ma è stato adottato dalle Regioni e dalle Province autonome con l'Accordo del 25 febbraio 2010, nel quale è stato siglato l'impegno ad utilizzare questa tipologia di *standard* come riferimento comune a partire dal 2010/2011.

Per l'individuazione e la declinazione delle competenze di base del quarto anno si è operato sulla base dei seguenti criteri:

- *standard* formativi di base triennali di cui all'Accordo Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, competenze di base e competenze chiave di cittadinanza a conclusione dell'obbligo di istruzione, eventuali aggiustamenti apportati dai sistemi regionali agli *standard* formativi di base triennali alla luce dell'obbligo istruttivo, come elementi di base del processo di definizione;
- competenze chiave per l'apprendimento permanente (di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) come quadro di riferimento per una qualificazione della persona nella sua globalità;
- dimensione educativa e dimensione culturale, oltre che professionale, come finalità generali anche del quarto anno di diploma professionale.

In altri termini, l'opzione di fondo è stata quella di spostarsi con più decisione dalla struttura adottata dagli *standard* triennali sperimentali, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 2004 e poi dal Regolamento dell'Obbligo di istruzione (schema dei quattro assi culturali), al modello e all'articolazione delle competenze chiave europee per l'apprendimento permanente. Nello sviluppo del quarto anno è, infatti, risultata importante la garanzia di una specificità formativa del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, dove la dimensione culturale si rafforza, ma in forte interrelazione con quella professionale.

La soluzione adottata per le competenze di base del quarto anno mantiene in tal senso un dominio specifico ad ambiti culturali ritenuti strategici per la vita sociale e lavorativa, come la dimensione chiave della comunicazione, della competenza matematica e delle competenze sociali e civiche. Le competenze chiave *scientifiche, tecnologiche, digitali, dell'iniziativa/imprenditorialità, dell'imparare a imparare* sono state considerate dimensioni già valorizzate dentro le competenze tecnico-professionali. Gli aspetti di arricchimento culturale a carattere più disciplinare (ad es. geometria, chimica, scienze naturali, ecc...), una volta garantito un dominio essenziale ai diversi linguaggi della lingua madre, della seconda lingua e della matematica, trovano adeguata collocazione tra le conoscenze delle competenze tecnico-professionali, nel rispetto della specifica caratterizzazione professionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. In questo modo si garantisce la stretta interrelazione tra le competenze di base e quelle tecnico professionali.

Al pari delle competenze tecnico-professionali, anche quelle di base saranno oggetto di aggiornamento e manutenzione sulla base degli esiti della loro applica-

zione ai sistemi regionali e, nello specifico, delle eventuali problematiche, criticità e nuove necessità che emergeranno in sede di progettazione e attuazione dei percorsi del quarto anno nei vari territori.

#### 4. Dalla fase transitoria alla completa messa a regime: impegni futuri

Dopo aver descritto il lungo e complesso processo di lavoro che ha portato al nuovo Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, le acquisizioni documentali in esito all'importante percorso istituzionale e tecnico svolto dalle Regioni e dalle Province autonome, poi valorizzate anche attraverso l'Accordo tra Regioni e Province autonome del 25 febbraio 2010, le scelte di metodo, i problemi incontrati, gli approcci di soluzione adottati, è necessario tracciare il quadro degli impegni e delle scadenze future, al fine della completa messa a regime del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

L'Accordo Stato-Regioni, recentemente siglato, prevede esplicitamente tempi, modalità e ambiti di lavoro. Nello specifico, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome sono chiamati a predisporre un piano di lavoro per:

- il confronto con le Parti Sociali sugli standard minimi delle competenze tecnico-professionali delle qualifiche e dei diplomi professionali;
- la revisione del format della certificazione finale (Attestato) di qualifica professionale di cui all'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2004;
- la strutturazione di un format specifico per la certificazione finale di diploma professionale;
- la predisposizione delle linee guida, di cui all'art. 13, comma 1-quinquies, Legge n. 40/2007 con l'obiettivo di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Rimangono, infine, da revisionare gli *standard* formativi minimi triennali delle competenze di base, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, che necessitano di un allineamento rispetto ai saperi e alle competenze in esito al biennio dell'obbligo istruttivo e di uno sviluppo a partire, come concordato nel recente Accordo Stato-Regioni, dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Sullo sfondo, infine, il raccordo in "filiera formativa" tra gli *standard* in esito al quarto anno di diploma professionale e la formazione superiore, sia con il segmento che si colloca a completamento dell'istruzione del secondo ciclo (Istruzione e Formazione tecnica superiore), sia con quello di Formazione terziaria non accademica (Istruzione tecnica superiore).

**Mappa delle figure del sistema di Istruzione e Formazione Professionale in “filiera formativa”**

REPERTORIO NAZIONALE QUALIFICHE PROFESSIONALI		REPERTORIO NAZIONALE DIPLOMI PROFESSIONALI	
FIGURA DI QUALIFICA	INDIRIZZI DELLA FIGURA	FIGURA DI DIPLOMA PROFESSIONALE	INDIRIZZI DELLA FIGURA
Operatore alla riparazione di veicoli a motore	Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore	Tecnico riparatore di veicoli a motore	Nessuno
	Riparazioni di carrozzeria		
Operatore meccanico	Nessuno	Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	Nessuno
Operatore elettrico			
Operatore elettronico		Tecnico per l'automazione industriale	
Operatore elettrico	Nessuno	Tecnico elettrico	Nessuno
Operatore elettronico	Nessuno	Tecnico elettronico	Nessuno
Operatore edile	Nessuno	Tecnico edile	Nessuno
Operatore di impianti termo-idraulici	Nessuno	Tecnico impianti termici	Nessuno
Operatore del legno	Nessuno	Tecnico del legno	Nessuno
Operatore grafico	Stampa e allestimento	Tecnico grafico	Nessuno
	Multimedia		
Operatore della ristorazione	Preparazione pasti	Tecnico di cucina	Nessuno
	Servizi di sala e bar	Tecnico dei servizi di sala e bar	Nessuno
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza	Strutture ricettive	Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	Nessuno
	Servizi del turismo		
Operatore amministrativo-segretariale	Nessuno	Tecnico dei servizi di impresa	Nessuno
Operatore del benessere	Acconciatura	Tecnico dell'acconciatura	Nessuno
	Estetica	Tecnico dei trattamenti estetici	
Operatore ai servizi di vendita	Nessuno	Tecnico commerciale delle vendite	Nessuno
Operatore agricolo	Allevamento animali domestici	Tecnico agricolo	Nessuno
	Coltivazione		
	Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente		
Operatore della trasformazione agroalimentare	Nessuno	Tecnico della trasformazione agroalimentare	nessuno
Operatore delle lavorazioni artistiche	Nessuno	Tecnico delle lavorazioni artistiche	Nessuno
Operatore dell'abbigliamento	Nessuno	Tecnico dell'abbigliamento	Nessuno
Nessuna		Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero (*)	Nessuno

(\*) Figura in esito a percorso quadriennale “secco”

